

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 79 del 31 Marzo 2023

OGGETTO: Servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino (LE).Proroga del servizio.

CIG 6083059B14

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*” con la quale la Giunta Regionale ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, incarico rinnovato con Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1532 del 27/09/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022, D.G.R. 1071 del 25/07/2022 e D.G.R. 1768 del 30/11/2022;

VISTO

- *la L. 481/1985 e s.m.i.;*
- *la L. 146/1990 e s.m.i.;*
- *il d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 e s.m.i.;*
- *la L. 205/2017;*
- *la Deliberazione ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021;*
- *la D.G.R. n. 2251 del 29/12/2021;*
- *la D.D. 113 del 31 marzo 2022;*

CONSIDERATO CHE

- in data 05/02/2016 è stato sottoscritto il contratto fra l'ex O.G.A. A.T.O. Provincia Lecce e l'A.T.I. appaltatrice Castiglia S.r.l. Axa S.r.l. (REP: N 7526/2016) per l'affidamento dell'appalto del servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino per un periodo di 72 mesi;
- con D.D. n. 113 del 31 marzo 2022 e n. 387 del 3 ottobre 2022, veniva disposta la proroga della scadenza contrattuale rispettivamente al 3 ottobre 2022 ed al 3 aprile 2024; tale proroga era motivata dalle intervenute disposizioni normative apportate dalla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF con la conseguente generale riorganizzazione dei flussi di trasporto dei rifiuti in uscita degli impianti di trattamento meccanico biologico e dagli impianti di produzione del CSS, verso le destinazioni finali per l'individuazione degli impianti di chiusura "minimi" nella Regione Puglia;
- ai sensi dell'art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, "in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale";
- l'art. 1, comma 2, l. 146/1990 e s.m.i. individua come essenziali l'insieme delle prestazioni "... per quanto concerne ... la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ...";
- l'art. 34, comma 23, d.l. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 ha espressamente stabilito l'applicabilità alla gestione dei rifiuti della disciplina dettata per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, dall'art. 3 bis decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; questa prevede che le funzioni inerenti l'organizzazione dei suddetti servizi, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe (per quanto di competenza), l'affidamento della gestione degli stessi e il relativo controllo "... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma ...";

DATO ATTO CHE

- con nota Prot. n. 42 del 16.02.2023, l'Impresa Castiglia Srl, Capogruppo Mandataria dell'ATI Castiglia srl –AXA srl, facendo seguito a pregressa corrispondenza, comunicava che:
 - rispetto alle previsioni di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto rep. n. 7526/2016, non era stata mai attivato il servizio di trasporto del rifiuto biostabilizzato dall'impianto di Poggiardo alla discarica di servizio di Corigliano d'Otranto per un quantitativo medio di 29.000 ton/annuo per motivi non imputabili al Gestore;
 - la mancata esecuzione di tale servizio, nel periodo di vigenza dell'appalto, aveva determinato un mancato fatturato di € 1.931.363,88;

- l'ATI, durante l'espletamento delle attività di trasporto presso gli impianti di conferimento finale, aveva dovuto sostenere delle extra-sosta dei mezzi in attesa dello scaricamento presso gli impianti per problematiche legate agli stessi recapiti finali, così determinandosi un aggravio di costi quantificato, al 31/08/2022, in € 172.350,00 da aggiornare ulteriormente sino alla data di trasmissione dell'istanza in questione.
- in alternativa alla predetta richiesta giudiziale, di ritenere congrua per la tacitazione di ogni pretesa avanzata, la proroga del termine di scadenza dell'appalto di 18 mensilità e quindi sino a tutto il 30.09.2024.

RILEVATO CHE

- il contratto Rep. n. 7526/2016 sottoscritto in data 05/02/2016 fra l'ex O.G.A. A.T.O. Provincia Lecce e l'A.T.I. appaltatrice Castiglia S.r.l. - Axa S.r.l. ha ad oggetto il servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino;
- il medesimo contratto prevede che per l'esecuzione del pubblico servizio il Gestore avrà diritto a riscuotere dai singoli Comuni la tariffa ivi determinata;
- i soggetti in capo ai quali grava l'onere del pagamento della tariffa del servizio sono i cittadini;
- risultano verificate circostanze non riconducibili all'appaltatore che determinano un fatturato inferiore rispetto alle iniziali previsioni del progetto posto a base di gara, che potrebbero determinare una richiesta di indennizzo economico da parte dell'ATI incaricata, così determinando un aggravio di costi per l'utenza;
- nel caso oggetto della presente determina sono certamente ravvisabili le condizioni per procedere al prolungamento della durata del rapporto contrattuale atteso che:
 - il Gestore ha effettivamente maturato un minor fatturato nei confronti dei Comuni determinato dalla mancata attivazione di una delle tratte di trasporto previste dal bando di gara e, nello specifico, quella tra il TMB di Poggiardo e la discarica di Corigliano d'Otranto;
 - il minor fatturato del Gestore rispetto alle previsioni di progetto dovuto a tale mancata esecuzione di una parte del servizio, è stato solo parzialmente compensato dall'esecuzione di ulteriori servizi di trasporto;
 - tale situazione di disequilibrio certamente non è dipesa dalla condotta del Gestore.
- l'eventuale indennizzo economico da corrispondere al Gestore dovrebbe essere posto in capo ai Comuni per conto dei quali viene svolto il servizio, i quali non avendo la possibilità di tradurla ora per allora in un aumento di tariffa, attesa la mancata previsione dei vigenti piani economico-finanziari del tributo TARI, dovrebbero far fronte al pagamento immediato e diretto degli importi richiesti con evidente aggravio dei rispettivi bilanci;
- alla luce di tali circostanze, l'unica possibilità di riequilibrio delle condizioni economiche del contratto, che non si traduca in un ingente aggravio di costi a carico dei cittadini, passa attraverso un prolungamento della durata dello stesso contratto;

VALUTATO CHE, esaminati gli importi dei mancati fatturati derivanti dalla non attivazione della tratta prevista in gara per come formulati dal Gestore e considerato anche il periodo di proroga già concesso con le precedenti determinazioni, si stima che il periodo di recupero delle stesse somme sia pari a 12 mensilità e non 18 come richiesto dallo stesso Appaltatore. Tale considerazione è formulata anche in ragione del fatto che si può ritenere accoglibile la richiesta di indennizzo economico dovuto per ore di extra-sosta sopportate dai mezzi dell'ATI alla luce delle previsioni del capitolato d'appalto.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- ❖ **DI STABILIRE** la proroga straordinaria del contratto Rep: N 7526/2016 sottoscritto in data 05/02/2016 fra l'ex O.G.A. A.T.O. Provincia Lecce e l'A.T.I. appaltatrice Castiglia S.r.l. - Axa S.r.l. per l'affidamento dell'appalto del servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all'impianto di C.D.R. di Cavallino, già posticipato nei suoi termini con le D.D n. 113 del 31/03/2022 e n. 387 del 03/10/2022, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto di appalto Rep. 7526/2016, per un periodo di 12 mesi non prorogabile, e cioè fino al 03.04.2024;
- ❖ **DI STABILIRE**, altresì, che la proroga risulta motivata a seguito del minor fatturato del Gestore del servizio di trasporto nei confronti dei Comuni determinato dalla mancata attivazione di una delle tratte di trasporto previste dal bando di gara, ossia quella Poggiardo – Corigliano, il cui valore risulta stimabile in 12 mesi, così evitando l'attivazione di future richieste giudiziali da parte dell'ATI appaltatrice;
- ❖ **DI PRECISARE** che nessun indennizzo economico può essere dovuto per ore di extra-sosta sopportate dai mezzi dell'ATI presso gli impianti di conferimento dei rifiuti alla luce delle previsioni del capitolato d'appalto.
- ❖ **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'A.T.I. Castiglia S.r.l.-A.X.A. Aziende per l'Ambiente S.r.l., tutti i Comuni dell'ambito unico regionale interessati dal servizio di trasporto dei rifiuti svolto dalla stessa A.T.I.
- ❖ **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.
- ❖ **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Modugno, 31 Marzo 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano

